1. Modifiche degli artt. 6, 8 e 13 dello Statuto sociale conseguenti all'eliminazione delle azioni speciali e dei "Warrant Sesa S.p.A.". Delibere inerenti e conseguenti.

Signori Azionisti,

il Consiglio di Amministrazione della Vostra Società Vi ha convocati in Assemblea straordinaria per proporVi la modifica degli artt. 6, 8 e 13 dello Statuto sociale.

Le modifiche proposte conseguono alla conversione in azioni ordinarie di tutte le n. 150.000 azioni speciali (le "**Azioni Speciali**") originariamente emesse dalla Società e alla decadenza dei *warrant* Sesa S.p.A. (i "**Warrant**") non esercitati a seguito dell'avveramento della "Condizione di Accelerazione", come definita nel regolamento dei Warrant. Alla luce di quanto precede, si propone di eliminare dal testo statutario ogni riferimento alla disciplina delle Azioni Speciali e dei Warrant che, ormai, ha esaurito ogni suo effetto.

In particolare, con riferimento alle Azioni Speciali si ricorda che a seguito del verificarsi delle condizioni previste dall'art. 6 dello Statuto sociale: (i) in data 18 marzo 2013 sono state convertite n. 50.000 Azioni Speciali detenute da Genus S.r.l. (pari ad 1/3 del loro ammontare) in n. 350.000 azioni ordinarie di nuova emissione; (ii) in data 8 ottobre 2013 sono state convertite n. 50.000 Azioni Speciali detenute da Genus S.r.l. in n. 350.000 azioni ordinarie di nuova emissione; e (iii) in data 22 novembre 2013 sono state convertite le rimanenti n. 50.000 Azioni Speciali detenute da Genus S.r.l. in n. 350.000 azioni ordinarie di nuova emissione, il tutto senza modifica alcuna dell'ammontare complessivo del capitale sociale.

Con riferimento ai Warrant si ricorda che in data 30 maggio 2014, il Consiglio di Amministrazione della Società ha verificato il raggiungimento della "Condizione di Accelerazione", come definita nel regolamento dei Warrant, con conseguente fissazione del termine ultimo per l'esercizio al 30 giugno 2014. I Warrant non esercitati entro il 30 giugno 2014 sono decaduti da ogni diritto divenendo privi di validità ad ogni effetto.

Lo schema delle modifiche proposte, con evidenza del testo attualmente vigente, è di seguito riportato.

STATUTO ATTUALE	MODIFICHE ALLO STATUTO
Articolo 6.) ***Capitale sociale e azioni.***	**Articolo 6.)** ***Capitale sociale e azioni.***
Il capitale sociale ammonta a Euro 37.126.927,50 ed è diviso in n. 15.300.785 Azioni Ordinarie e n. 350.316 Azioni Riscattabili senza indicazione del valore nominale.	Il capitale sociale ammonta a Euro 37.126.927,50 ed è diviso in n. 15.300.785 Azioni Ordinarie e n. 350.316 Azioni Riscattabili senza indicazione del valore nominale.
L'Assemblea straordinaria del 20 maggio 2011 ha deliberato un aumento del capitale sociale per un ammontare massimo complessivo di Euro 172.740,00, mediante emissione di massime numero 1.727.400 Azioni Ordinarie senza indicazione del valore nominale, con parità contabile di emissione di Euro 0,10 (zero virgola dieci) per ciascuna azione, da riservarsi	~~L'Assemblea straordinaria del 20 maggio 2011 ha deliberato un aumento del capitale sociale per un ammontare massimo complessivo di Euro 172.740,00, mediante emissione di massime numero 1.727.400 Azioni Ordinarie senza indicazione del valore nominale, con parità contabile di emissione di Euro 0,10 (zero virgola dieci) per ciascuna azione, da riservarsi~~

all'esercizio dei "*Warrant SESA 1 S.p.A.*", in conformità al relativo Regolamento, entro 5 anni dalla data di iscrizione nel registro delle imprese della delibera assembleare che comporti la modifica dell'oggetto sociale della Società funzionalmente all'Operazione Rilevante.	~~all'esercizio dei "*Warrant SESA 1 S.p.A.*", in conformità al relativo Regolamento, entro 5 anni dalla data di iscrizione nel registro delle imprese della delibera assembleare che comporti la modifica dell'oggetto sociale della Società funzionalmente all'Operazione Rilevante.~~
L'aumento del capitale sociale è deliberato dall'Assemblea straordinaria nelle forme e secondo le modalità stabilite dalla legge; le norme e le condizioni relative all'emissione delle nuove azioni, la data e le modalità dei versamenti (ove non inderogabilmente di competenza dell'Assemblea straordinaria) sono determinate dal Consiglio di Amministrazione.	L'aumento del capitale sociale è deliberato dall'Assemblea straordinaria nelle forme e secondo le modalità stabilite dalla legge; le norme e le condizioni relative all'emissione delle nuove azioni, la data e le modalità dei versamenti (ove non inderogabilmente di competenza dell'Assemblea straordinaria) sono determinate dal Consiglio di Amministrazione.
In caso di aumento del capitale, le azioni di nuova emissione potranno essere assegnate in misura non proporzionale ai conferimenti, in presenza del consenso dei soci a ciò interessati.	In caso di aumento del capitale, le azioni di nuova emissione potranno essere assegnate in misura non proporzionale ai conferimenti, in presenza del consenso dei soci a ciò interessati.
La deliberazione di aumento del capitale sociale, assunta con le maggioranze di cui agli artt. 2368 e 2369 del codice civile, può escludere il diritto di opzione nei limiti del 10% (dieci per cento) del capitale sociale preesistente, a condizione che il prezzo di emissione corrisponda al valore di mercato delle azioni e ciò sia confermato in apposita relazione da un revisore legale o da una società di revisione legale.	La deliberazione di aumento del capitale sociale, assunta con le maggioranze di cui agli artt. 2368 e 2369 del codice civile, può escludere il diritto di opzione nei limiti del 10% (dieci per cento) del capitale sociale preesistente, a condizione che il prezzo di emissione corrisponda al valore di mercato delle azioni e ciò sia confermato in apposita relazione da un revisore legale o da una società di revisione legale.
Le azioni, Ordinarie, Speciali e Riscattabili, e i *warrant* sono sottoposti al regime di dematerializzazione ai sensi degli articoli 83-*bis* e ss. del Decreto Legislativo 58/1998 e successive modifiche ed integrazioni ("TUF").	Le azioni, Ordinarie~~, Speciali~~ e Riscattabili, ~~e i *warrant*~~ sono sottoposte~~i~~ al regime di dematerializzazione ai sensi degli articoli 83-*bis* e ss. del Decreto Legislativo 58/1998 e successive modifiche ed integrazioni ("TUF").
Salvo quanto precisato dal presente Statuto, le Azioni Speciali e le Azioni Riscattabili hanno gli stessi diritti ed obblighi delle Azioni Ordinarie.	Salvo quanto precisato dal presente Statuto, ~~le Azioni Speciali e~~ le Azioni Riscattabili hanno gli stessi diritti ed obblighi delle Azioni Ordinarie.
Azioni Speciali	~~Azioni Speciali~~
Le Azioni Speciali sono dotate delle seguenti caratteristiche:	~~Le Azioni Speciali sono dotate delle seguenti caratteristiche:~~
(a) sono prive del diritto di voto nelle Assemblee ordinarie e straordinarie della Società;	~~(a) sono prive del diritto di voto nelle Assemblee ordinarie e straordinarie della Società;~~
(b) sono escluse dal diritto di percepire gli utili di cui la Società deliberi la distribuzione per un periodo di 18 (diciotto) mesi a far tempo dalla data di efficacia dell'Operazione Rilevante mentre attribuiscono ai loro titolari il diritto alla distribuzione di riserve disponibili;	~~(b) sono escluse dal diritto di percepire gli utili di cui la Società deliberi la distribuzione per un periodo di 18 (diciotto) mesi a far tempo dalla data di efficacia dell'Operazione Rilevante mentre attribuiscono ai loro titolari il diritto alla distribuzione di riserve disponibili;~~
(c) in caso di scioglimento della Società,	~~(c) in caso di scioglimento della Società,~~

attribuiscono ai loro titolari il diritto a veder liquidata la propria quota di patrimonio netto di liquidazione in via postergata rispetto ai titolari delle Azioni Ordinarie; (d) sono convertite automaticamente in Azioni Ordinarie, prevedendo che per ogni Azione Speciale si ottengano in conversione n. 7 (sette) Azioni Ordinarie, senza necessità di alcuna manifestazione di volontà da parte dei loro titolari e senza modifica alcuna dell'entità del capitale sociale: (A) nella misura di n. 100.000 Azioni Speciali nel caso in cui, entro 24 (ventiquattro) mesi dalla data di efficacia dell'Operazione Rilevante, il prezzo ufficiale delle Azioni Ordinarie negoziate su un mercato regolamentato, per almeno 15 (quindici) giorni su 30 (trenta) giorni di borsa aperta consecutivi, sia maggiore o uguale a Euro 12 (dodici) per Azione Ordinaria; ovvero (B) nella misura di n. 50.000 Azioni Speciali nel caso in cui, entro il termine indicato sub (A), il prezzo ufficiale delle Azioni Ordinarie negoziate su un mercato regolamentato, per almeno 15 (quindici) giorni su 30 (trenta) giorni di borsa aperta consecutivi, sia maggiore o uguale a Euro 11 (undici) per Azione. Decorsi 24 (ventiquattro) mesi dalla data dell'Operazione Rilevante, per ogni Azione Speciale residua, non già convertita automaticamente ai sensi delle fattispecie di cui alle precedenti lettere (A) e (B), si otterrà in conversione n. 1 Azione Ordinaria, senza modifica alcuna dell'entità del capitale sociale. In conseguenza della conversione automatica delle Azioni Speciali in Azioni Ordinarie, il Consiglio di Amministrazione provvederà a: (a) annotare la conversione nel libro soci con annullamento ed emissione delle azioni; (b) depositare presso il registro delle imprese, ai sensi dell'art. 2436, comma 6, del codice civile, il testo dello Statuto con la modificazione del numero complessivo delle azioni e più precisamente del numero delle azioni delle diverse categorie – qualora sussistenti - in cui è suddiviso il capitale sociale; (c) comunicare la conversione mediante avviso pubblicato su almeno un quotidiano a diffusione nazionale nonché ad effettuare tutte le altre comunicazioni e dichiarazioni che si	~~attribuiscono ai loro titolari il diritto a veder liquidata la propria quota di patrimonio netto di liquidazione in via postergata rispetto ai titolari delle Azioni Ordinarie;~~ ~~(d) sono convertite automaticamente in Azioni Ordinarie, prevedendo che per ogni Azione Speciale si ottengano in conversione n. 7 (sette) Azioni Ordinarie, senza necessità di alcuna manifestazione di volontà da parte dei loro titolari e senza modifica alcuna dell'entità del capitale sociale: (A) nella misura di n. 100.000 Azioni Speciali nel caso in cui, entro 24 (ventiquattro) mesi dalla data di efficacia dell'Operazione Rilevante, il prezzo ufficiale delle Azioni Ordinarie negoziate su un mercato regolamentato, per almeno 15 (quindici) giorni su 30 (trenta) giorni di borsa aperta consecutivi, sia maggiore o uguale a Euro 12 (dodici) per Azione Ordinaria; ovvero (B) nella misura di n. 50.000 Azioni Speciali nel caso in cui, entro il termine indicato sub (A), il prezzo ufficiale delle Azioni Ordinarie negoziate su un mercato regolamentato, per almeno 15 (quindici) giorni su 30 (trenta) giorni di borsa aperta consecutivi, sia maggiore o uguale a Euro 11 (undici) per Azione.~~ ~~Decorsi 24 (ventiquattro) mesi dalla data dell'Operazione Rilevante, per ogni Azione Speciale residua, non già convertita automaticamente ai sensi delle fattispecie di cui alle precedenti lettere (A) e (B), si otterrà in conversione n. 1 Azione Ordinaria, senza modifica alcuna dell'entità del capitale sociale.~~ ~~In conseguenza della conversione automatica delle Azioni Speciali in Azioni Ordinarie, il Consiglio di Amministrazione provvederà a: (a) annotare la conversione nel libro soci con annullamento ed emissione delle azioni; (b) depositare presso il registro delle imprese, ai sensi dell'art. 2436, comma 6, del codice civile, il testo dello Statuto con la modificazione del numero complessivo delle azioni e più precisamente del numero delle azioni delle diverse categorie – qualora sussistenti - in cui è suddiviso il capitale sociale; (c) comunicare la conversione mediante avviso pubblicato su almeno un quotidiano a diffusione nazionale nonché ad effettuare tutte le altre comunicazioni e dichiarazioni che si~~

rendessero necessarie od opportune. Azioni Riscattabili Le Azioni Riscattabili sono dotate delle seguenti caratteristiche: a) sono intrasferibili fino alla data di esercizio del riscatto da parte della Società o, alternativamente, fino alla data della conversione in Azioni Ordinarie; b) attribuiscono il diritto di percepire gli utili e il diritto alla distribuzione di riserve disponibili di cui la Società deliberi la distribuzione; c) attribuiscono il diritto di voto nelle delibere assembleari sia in sede ordinaria che in sede straordinaria; d) nel caso del mancato verificarsi delle condizioni previste per il riscatto delle stesse alla data del 30 aprile 2013 e del 30 aprile 2014 – come verificato dal Consiglio di Amministrazione ai sensi della successiva lettera g) – sono convertite automaticamente in Azioni Ordinarie. Per ogni Azione Riscattabile si otterranno in conversione n. 1 (una) Azione Ordinaria, senza necessità di alcuna manifestazione di volontà da parte dei loro titolari; e) saranno riscattate dalla Società, ai seguenti termini e condizioni: (i) ove la Società non realizzi almeno Euro 20.000.000,00 (la "Prima Soglia") di utile netto su base consolidata derivante dall'attività caratteristica nel periodo (il "Primo Periodo") intercorrente tra il 1° maggio 2012 e il 30 aprile 2013 (l'"Utile del Primo Periodo"), la stessa riscatterà un numero di azioni riscattabili (il "Primo Numero di Azioni") pari al rapporto fra: (x) Euro 2.537.500,00 per ogni milione di scostamento in negativo di Utile del Primo Periodo rispetto alla Prima Soglia, secondo un rapporto lineare e sino ad un valore massimo di Euro 10.150.000,00 e (y) 10,15, corrispondendo al titolare delle azioni riscattate, quale corrispettivo per ciascuna di esse, una somma pari al valore di liquidazione unitario delle azioni della Società determinato ai sensi dell'art. 2437-*ter*; (ii) ove la Società non realizzi almeno Euro 24.000.000,00 (la "Seconda Soglia") di utile netto su base consolidata derivante dall'attività	~~rendessero necessarie od opportune.~~ Azioni Riscattabili Le Azioni Riscattabili sono dotate delle seguenti caratteristiche: a) sono intrasferibili fino alla data di esercizio del riscatto da parte della Società o, alternativamente, fino alla data della conversione in Azioni Ordinarie; b) attribuiscono il diritto di percepire gli utili e il diritto alla distribuzione di riserve disponibili di cui la Società deliberi la distribuzione; c) attribuiscono il diritto di voto nelle delibere assembleari sia in sede ordinaria che in sede straordinaria; d) nel caso del mancato verificarsi delle condizioni previste per il riscatto delle stesse alla data del 30 aprile 2013 e del 30 aprile 2014 – come verificato dal Consiglio di Amministrazione ai sensi della successiva lettera g) – sono convertite automaticamente in Azioni Ordinarie. Per ogni Azione Riscattabile si otterranno in conversione n. 1 (una) Azione Ordinaria, senza necessità di alcuna manifestazione di volontà da parte dei loro titolari; e) saranno riscattate dalla Società, ai seguenti termini e condizioni: (i) ove la Società non realizzi almeno Euro 20.000.000,00 (la "Prima Soglia") di utile netto su base consolidata derivante dall'attività caratteristica nel periodo (il "Primo Periodo") intercorrente tra il 1° maggio 2012 e il 30 aprile 2013 (l'"Utile del Primo Periodo"), la stessa riscatterà un numero di azioni riscattabili (il "Primo Numero di Azioni") pari al rapporto fra: (x) Euro 2.537.500,00 per ogni milione di scostamento in negativo di Utile del Primo Periodo rispetto alla Prima Soglia, secondo un rapporto lineare e sino ad un valore massimo di Euro 10.150.000,00 e (y) 10,15, corrispondendo al titolare delle azioni riscattate, quale corrispettivo per ciascuna di esse, una somma pari al valore di liquidazione unitario delle azioni della Società determinato ai sensi dell'art. 2437-*ter*; (ii) ove la Società non realizzi almeno Euro 24.000.000,00 (la "Seconda Soglia") di utile netto su base consolidata derivante dall'attività

caratteristica nel periodo (il “Secondo Periodo”) intercorrente tra il 1° maggio 2013 e il 30 aprile 2014 (l’”Utile del Secondo Periodo”), la stessa riscatterà un numero di azioni riscattabili (il “Secondo Numero di Azioni”) pari al rapporto fra (x) Euro 962.500,00 per ogni milione di scostamento in negativo di Utile del Secondo Periodo rispetto alla Seconda Soglia, secondo un rapporto lineare e sino ad un valore massimo di Euro 3.850.000,00 e (y) 10,15, corrispondendo, al titolare delle azioni riscattate, quale corrispettivo per ciascuna di esse, una somma pari al valore di liquidazione unitario delle azioni della Società determinato ai sensi dell’art. 2437-*ter*; f) il riscatto avverrà con acquisto delle Azioni Riscattabili in capo alla società medesima e solo in presenza dei presupposti anche di ordine procedimentale e nei limiti quantitativi di cui agli artt. 2357 e seguenti del codice civile; anche a ragione della clausola inserita al precedente punto a), è previsto che le Azioni Riscattabili in esito all'Operazione Rilevante appartengano ad un solo socio; tuttavia, qualora le stesse non appartenessero ad un unico soggetto, il Consiglio di Amministrazione, nell'esercizio del riscatto, adotterà modalità tali da garantire il rispetto del principio di parità di trattamento tra gli azionisti che le possedessero; g) il riscatto delle Azioni Riscattabili è esercitato dal consiglio di amministrazione, con delibera assunta con il necessario voto favorevole del consigliere di amministrazione indipendente, previa verifica dell’avveramento delle condizioni per il riscatto e pertanto previa determinazione: (i) dell’Utile del Primo Periodo o dell’Utile del Secondo Periodo; (ii) del Primo Numero di Azioni o del Secondo Numero di Azioni; e (iii) del valore di liquidazione; h) l’esercizio del riscatto sarà comunicato al titolare delle Azioni Riscattabili riscattate, mediante raccomandata con avviso di ricevimento, inviata al domicilio risultante dal libro dei soci (la “Comunicazione di Riscatto”), con indicazione: (i) del valore dell’Utile del Primo	caratteristica nel periodo (il “Secondo Periodo”) intercorrente tra il 1° maggio 2013 e il 30 aprile 2014 (l’”Utile del Secondo Periodo”), la stessa riscatterà un numero di azioni riscattabili (il “Secondo Numero di Azioni”) pari al rapporto fra (x) Euro 962.500,00 per ogni milione di scostamento in negativo di Utile del Secondo Periodo rispetto alla Seconda Soglia, secondo un rapporto lineare e sino ad un valore massimo di Euro 3.850.000,00 e (y) 10,15, corrispondendo, al titolare delle azioni riscattate, quale corrispettivo per ciascuna di esse, una somma pari al valore di liquidazione unitario delle azioni della Società determinato ai sensi dell’art. 2437-*ter*; f) il riscatto avverrà con acquisto delle Azioni Riscattabili in capo alla società medesima e solo in presenza dei presupposti anche di ordine procedimentale e nei limiti quantitativi di cui agli artt. 2357 e seguenti del codice civile; anche a ragione della clausola inserita al precedente punto a), è previsto che le Azioni Riscattabili in esito all'Operazione Rilevante appartengano ad un solo socio; tuttavia, qualora le stesse non appartenessero ad un unico soggetto, il Consiglio di Amministrazione, nell'esercizio del riscatto, adotterà modalità tali da garantire il rispetto del principio di parità di trattamento tra gli azionisti che le possedessero; g) il riscatto delle Azioni Riscattabili è esercitato dal consiglio di amministrazione, con delibera assunta con il necessario voto favorevole del consigliere di amministrazione indipendente, previa verifica dell’avveramento delle condizioni per il riscatto e pertanto previa determinazione: (i) dell’Utile del Primo Periodo o dell’Utile del Secondo Periodo; (ii) del Primo Numero di Azioni o del Secondo Numero di Azioni; e (iii) del valore di liquidazione; h) l’esercizio del riscatto sarà comunicato al titolare delle Azioni Riscattabili riscattate, mediante raccomandata con avviso di ricevimento, inviata al domicilio risultante dal libro dei soci (la “Comunicazione di Riscatto”), con indicazione: (i) del valore dell’Utile del Primo

Periodo o dell'Utile del Secondo Periodo; (ii) della misura dello scostamento negativo di Utile del Primo Periodo registrato rispetto alla Prima Soglia, o della misura dello scostamento negativo di Utile del Secondo Periodo registrato rispetto alla Seconda Soglia; (iii) del Primo Numero di Azioni, o del Secondo Numero di Azioni; (iv) del valore di liquidazione e conseguentemente del prezzo complessivo (pari al valore di liquidazione moltiplicato per il numero di azioni riscattate) corrisposto per l'acquisto delle Azioni Riscattabili riscattate da parte della Società; i) alla comunicazione di cui al precedente lettera h) dovrà essere inoltre necessariamente allegata la documentazione utilizzata ai fini della determinazione attestante il valore di liquidazione delle azioni oggetto del riscatto; j) il socio riscattando ha la possibilità di contestare il valore di liquidazione contenuto nella Comunicazione di Riscatto ai sensi di quanto disposto dall'art. 2437-*ter*, comma 6, codice civile. In conseguenza della conversione automatica delle Azioni Riscattabili in Azioni Ordinarie, il Consiglio di Amministrazione provvederà a: (a) annotare la conversione nel libro soci con annullamento ed emissione delle azioni; (b) depositare presso il registro delle imprese, ai sensi dell'art. 2436, comma 6, del codice civile, il testo dello Statuto con la modificazione del numero complessivo delle azioni e più precisamente del numero delle azioni delle diverse categorie – qualora sussistenti - in cui è suddiviso il capitale sociale; (c) comunicare la conversione mediante avviso pubblicato su almeno un quotidiano a diffusione nazionale nonché ad effettuare tutte le altre comunicazioni e dichiarazioni che si rendessero necessarie od opportune.	Periodo o dell'Utile del Secondo Periodo; (ii) della misura dello scostamento negativo di Utile del Primo Periodo registrato rispetto alla Prima Soglia, o della misura dello scostamento negativo di Utile del Secondo Periodo registrato rispetto alla Seconda Soglia; (iii) del Primo Numero di Azioni, o del Secondo Numero di Azioni; (iv) del valore di liquidazione e conseguentemente del prezzo complessivo (pari al valore di liquidazione moltiplicato per il numero di azioni riscattate) corrisposto per l'acquisto delle Azioni Riscattabili riscattate da parte della Società; i) alla comunicazione di cui al precedente lettera h) dovrà essere inoltre necessariamente allegata la documentazione utilizzata ai fini della determinazione attestante il valore di liquidazione delle azioni oggetto del riscatto; j) il socio riscattando ha la possibilità di contestare il valore di liquidazione contenuto nella Comunicazione di Riscatto ai sensi di quanto disposto dall'art. 2437-*ter*, comma 6, codice civile. In conseguenza della conversione automatica delle Azioni Riscattabili in Azioni Ordinarie, il Consiglio di Amministrazione provvederà a: (a) annotare la conversione nel libro soci con annullamento ed emissione delle azioni; (b) depositare presso il registro delle imprese, ai sensi dell'art. 2436, comma 6, del codice civile, il testo dello Statuto con la modificazione del numero complessivo delle azioni e più precisamente del numero delle azioni delle diverse categorie – qualora sussistenti - in cui è suddiviso il capitale sociale; (c) comunicare la conversione mediante avviso pubblicato su almeno un quotidiano a diffusione nazionale nonché ad effettuare tutte le altre comunicazioni e dichiarazioni che si rendessero necessarie od opportune.
STATUTO ATTUALE	**MODIFICHE ALLO STATUTO**
Articolo 8.) ***Trasferibilità delle azioni*****.**	**Articolo 8.)** ***Trasferibilità delle azioni*****.**

Le Azioni Ordinarie e le Azioni Speciali sono liberamente trasferibili. Il trasferimento delle Azioni Riscattabili è soggetto ai limiti di cui al precedente articolo 6.	Le Azioni Ordinarie ~~e le Azioni Speciali~~ sono liberamente trasferibili. Il trasferimento delle Azioni Riscattabili è soggetto ai limiti di cui al precedente articolo 6.
STATUTO ATTUALE	**MODIFICHE ALLO STATUTO**
Articolo 13.) *Competenze e Maggioranze*. L'Assemblea ordinaria e straordinaria deliberano sugli oggetti ad esse attribuiti dalla legge. Salvo quanto previsto dal presente articolo, le deliberazioni dell'Assemblea ordinaria e straordinaria sono prese con le maggioranze richieste dalla legge. Le modifiche del presente articolo e dell'articolo 6 (con riferimento alla mancata indicazione del valore nominale, alle caratteristiche dei Warrant e delle Azioni Speciali, e, fermo quanto previsto dall'art. 2376, codice civile, ai diritti delle Azioni Speciali) del presente Statuto sono approvate dall'Assemblea straordinaria con il voto favorevole di tanti soci che rappresentino, in qualunque convocazione, almeno i due terzi del capitale sociale. L'Assemblea ordinaria delibera, oltre che sulle materie ad essa attribuite dalla legge, anche sulle autorizzazioni per il compimento degli atti degli amministratori in materia di operazioni con parti correlate, ai sensi dell'art. 2364, comma 1, numero 5, del codice civile, in conformità a quanto previsto dalle norme di legge e regolamentari pro tempore vigenti.	**Articolo 13.) *Competenze e Maggioranze*.** L'Assemblea ordinaria e straordinaria deliberano sugli oggetti ad esse attribuiti dalla legge. Salvo quanto previsto dal presente articolo, le deliberazioni dell'Assemblea ordinaria e straordinaria sono prese con le maggioranze richieste dalla legge. Le modifiche del presente articolo e dell'articolo 6 (con riferimento alla mancata indicazione del valore nominale~~, alle caratteristiche dei Warrant e delle Azioni Speciali, e, fermo quanto previsto dall'art. 2376, codice civile, ai diritti delle Azioni Speciali~~) del presente Statuto sono approvate dall'Assemblea straordinaria con il voto favorevole di tanti soci che rappresentino, in qualunque convocazione, almeno i due terzi del capitale sociale. L'Assemblea ordinaria delibera, oltre che sulle materie ad essa attribuite dalla legge, anche sulle autorizzazioni per il compimento degli atti degli amministratori in materia di operazioni con parti correlate, ai sensi dell'art. 2364, comma 1, numero 5, del codice civile, in conformità a quanto previsto dalle norme di legge e regolamentari pro tempore vigenti.

***

Si precisa che le presenti proposte di modifica dello Statuto sociale non determinano l'insorgere del diritto di recesso ai sensi di legge.

Premesso quanto sopra si sottopone all'approvazione dell'Assemblea straordinaria la seguente proposta:

"*L'Assemblea Straordinaria di Sesa S.p.A., vista e approvata la Relazione illustrativa del Consiglio di Amministrazione;*

delibera

1) di modificare gli articoli 6, 8 e 13 dello Statuto sociale nel testo di seguito riportato, così adottando il testo di Statuto allegato al presente verbale:

Articolo 6

Articolo 6.) Capitale sociale e azioni.

Il capitale sociale ammonta a Euro 37.126.927,50 ed è diviso in n. 15.300.785 Azioni Ordinarie e n. 350.316 Azioni Riscattabili senza indicazione del valore nominale.

L'aumento del capitale sociale è deliberato dall'Assemblea straordinaria nelle forme e secondo le modalità stabilite dalla legge; le norme e le condizioni relative all'emissione delle nuove azioni, la data e le modalità dei versamenti (ove non inderogabilmente di competenza dell'Assemblea straordinaria) sono determinate dal Consiglio di Amministrazione.

In caso di aumento del capitale, le azioni di nuova emissione potranno essere assegnate in misura non proporzionale ai conferimenti, in presenza del consenso dei soci a ciò interessati.

La deliberazione di aumento del capitale sociale, assunta con le maggioranze di cui agli artt. 2368 e 2369 del codice civile, può escludere il diritto di opzione nei limiti del 10% (dieci per cento) del capitale sociale preesistente, a condizione che il prezzo di emissione corrisponda al valore di mercato delle azioni e ciò sia confermato in apposita relazione da un revisore legale o da una società di revisione legale.

Le azioni, Ordinarie e Riscattabili, sono sottoposte al regime di dematerializzazione ai sensi degli articoli 83-bis e ss. del Decreto Legislativo 58/1998 e successive modifiche ed integrazioni ("TUF").

Salvo quanto precisato dal presente Statuto, le Azioni Riscattabili hanno gli stessi diritti ed obblighi delle Azioni Ordinarie.

Azioni Riscattabili

Le Azioni Riscattabili sono dotate delle seguenti caratteristiche:

a) sono intrasferibili fino alla data di esercizio del riscatto da parte della Società o, alternativamente, fino alla data della conversione in Azioni Ordinarie;

b) attribuiscono il diritto di percepire gli utili e il diritto alla distribuzione di riserve disponibili di cui la Società deliberi la distribuzione;

c) attribuiscono il diritto di voto nelle delibere assembleari sia in sede ordinaria che in sede straordinaria;

d) nel caso del mancato verificarsi delle condizioni previste per il riscatto delle stesse alla data del 30 aprile 2013 e del 30 aprile 2014 – come verificato dal Consiglio di Amministrazione ai sensi della successiva lettera g) – sono convertite automaticamente in Azioni Ordinarie. Per ogni Azione Riscattabile si otterranno in conversione n. 1 (una) Azione Ordinaria, senza necessità di alcuna manifestazione di volontà da parte dei loro titolari;

e) saranno riscattate dalla Società, ai seguenti termini e condizioni:

(i) ove la Società non realizzi almeno Euro 20.000.000,00 (la "Prima Soglia") di utile netto su base consolidata derivante dall'attività caratteristica nel periodo (il "Primo Periodo") intercorrente tra il 1° maggio 2012 e il 30 aprile 2013 (l'"Utile del Primo Periodo"), la stessa riscatterà un numero di azioni riscattabili (il "Primo Numero di Azioni") pari al rapporto fra: (x) Euro 2.537.500,00 per ogni milione di scostamento in negativo di Utile del Primo Periodo rispetto alla Prima Soglia, secondo un rapporto lineare e sino ad un valore massimo di Euro 10.150.000,00 e (y) 10,15, corrispondendo al titolare delle azioni riscattate, quale corrispettivo per ciascuna di esse, una somma pari al valore di liquidazione unitario delle azioni della Società determinato ai sensi dell'art. 2437-ter;

(ii) ove la Società non realizzi almeno Euro 24.000.000,00 (la "Seconda Soglia") di utile netto su base consolidata derivante dall'attività caratteristica nel periodo (il "Secondo Periodo") intercorrente tra il 1° maggio 2013 e il 30 aprile 2014 (l'"Utile del Secondo Periodo"), la stessa riscatterà un numero di azioni riscattabili (il "Secondo Numero di Azioni") pari al rapporto fra (x) Euro 962.500,00 per ogni milione di scostamento in negativo di Utile del Secondo Periodo rispetto alla Seconda Soglia, secondo un rapporto lineare e sino ad un valore massimo di Euro 3.850.000,00 e (y) 10,15, corrispondendo, al titolare delle azioni riscattate, quale corrispettivo per ciascuna di esse, una somma

pari al valore di liquidazione unitario delle azioni della Società determinato ai sensi dell'art. 2437-ter;

f) il riscatto avverrà con acquisto delle Azioni Riscattabili in capo alla società medesima e solo in presenza dei presupposti anche di ordine procedimentale e nei limiti quantitativi di cui agli artt. 2357 e seguenti del codice civile; anche a ragione della clausola inserita al precedente punto a), è previsto che le Azioni Riscattabili in esito all'Operazione Rilevante appartengano ad un solo socio; tuttavia, qualora le stesse non appartenessero ad un unico soggetto, il Consiglio di Amministrazione, nell'esercizio del riscatto, adotterà modalità tali da garantire il rispetto del principio di parità di trattamento tra gli azionisti che le possedessero;

g) il riscatto delle Azioni Riscattabili è esercitato dal consiglio di amministrazione, con delibera assunta con il necessario voto favorevole del consigliere di amministrazione indipendente, previa verifica dell'avveramento delle condizioni per il riscatto e pertanto previa determinazione: (i) dell'Utile del Primo Periodo o dell'Utile del Secondo Periodo; (ii) del Primo Numero di Azioni o del Secondo Numero di Azioni; e (iii) del valore di liquidazione;

h) l'esercizio del riscatto sarà comunicato al titolare delle Azioni Riscattabili riscattate, mediante raccomandata con avviso di ricevimento, inviata al domicilio risultante dal libro dei soci (la "Comunicazione di Riscatto"), con indicazione:

(i) del valore dell'Utile del Primo Periodo o dell'Utile del Secondo Periodo;

(ii) della misura dello scostamento negativo di Utile del Primo Periodo registrato rispetto alla Prima Soglia, o della misura dello scostamento negativo di Utile del Secondo Periodo registrato rispetto alla Seconda Soglia;

(iii) del Primo Numero di Azioni, o del Secondo Numero di Azioni;

(iv) del valore di liquidazione e conseguentemente del prezzo complessivo (pari al valore di liquidazione moltiplicato per il numero di azioni riscattate) corrisposto per l'acquisto delle Azioni Riscattabili riscattate da parte della Società;

i) alla comunicazione di cui al precedente lettera h) dovrà essere inoltre necessariamente allegata la documentazione utilizzata ai fini della determinazione attestante il valore di liquidazione delle azioni oggetto del riscatto;

j) il socio riscattando ha la possibilità di contestare il valore di liquidazione contenuto nella Comunicazione di Riscatto ai sensi di quanto disposto dall'art. 2437-ter, comma 6, codice civile.

In conseguenza della conversione automatica delle Azioni Riscattabili in Azioni Ordinarie, il Consiglio di Amministrazione provvederà a: (a) annotare la conversione nel libro soci con annullamento ed emissione delle azioni; (b) depositare presso il registro delle imprese, ai sensi dell'art. 2436, comma 6, del codice civile, il testo dello Statuto con la modificazione del numero complessivo delle azioni e più precisamente del numero delle azioni delle diverse categorie – qualora sussistenti - in cui è suddiviso il capitale sociale; (c) comunicare la conversione mediante avviso pubblicato su almeno un quotidiano a diffusione nazionale nonché ad effettuare tutte le altre comunicazioni e dichiarazioni che si rendessero necessarie od opportune.

<u>Articolo 8</u>

Articolo 8.) Trasferibilità delle azioni.

Le Azioni Ordinarie sono liberamente trasferibili.

Il trasferimento delle Azioni Riscattabili è soggetto ai limiti di cui al precedente articolo 6.

<u>Articolo 13</u>

Articolo 13.) Competenze e Maggioranze.

L'Assemblea ordinaria e straordinaria deliberano sugli oggetti ad esse attribuiti dalla legge.
Salvo quanto previsto dal presente articolo, le deliberazioni dell'Assemblea ordinaria e straordinaria sono prese con le maggioranze richieste dalla legge.
Le modifiche del presente articolo e dell'articolo 6 (con riferimento alla mancata indicazione del valore nominale) del presente Statuto sono approvate dall'Assemblea straordinaria con il voto favorevole di tanti soci che rappresentino, in qualunque convocazione, almeno i due terzi del capitale sociale.
L'Assemblea ordinaria delibera, oltre che sulle materie ad essa attribuite dalla legge, anche sulle autorizzazioni per il compimento degli atti degli amministratori in materia di operazioni con parti correlate, ai sensi dell'art. 2364, comma 1, numero 5, del codice civile, in conformità a quanto previsto dalle norme di legge e regolamentari pro tempore vigenti.

2) di conferire mandato ai legali rappresentanti pro tempore per provvedere alle formalità necessarie affinché le deliberazioni siano iscritte nel Registro delle Imprese, con facoltà di introdurvi le eventuali variazioni, rettifiche o aggiunte non sostanziali che fossero allo scopo opportune o richieste dalle competenti Autorità, anche in sede di iscrizione e, in genere, per provvedere a tutto quanto occorra per la completa esecuzione delle deliberazioni stesse, con ogni e qualsiasi potere a tal fine necessario e opportuno, nessuno escluso ed eccettuato."

Empoli (FI), 24 luglio 2014

p. il Consiglio di Amministrazione

Il Presidente Paolo Castellacci